



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

S.O.C. PROVVEDITORATO-
ECONOMATO

DATA
28/12/2011

U. O. Appalti e Forniture
tel. 091/6662265
fax 091/6662672

PROT.
2011/ 1967 / u.f.

e-mail
ubaldo.ferrante@ospedalecivicop
a.org

A:

web
www.ospedalecivicopa.org

**OGGETTO: CHIARIMENTI N.1- GARA DISPOSITIVI DI
SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, AGHI, AGHI E KIT PER
INFUSIONE E PRELIEVO-**

Si conferma quanto richiesto nell'art. 5, pagina 3 del capitolato di gara **“BUSTA N. 1”** Documentazione Amministrativa, punto 2, lettera a), dove l'ultimo capoverso recita: **“Saranno ritenute non idonee e quindi escluse tutte le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di inequivocabilità, ovvero le dichiarazioni contenenti diciture quali ad esempio senza impegno e garanzia etc.”**

Si chiarisce a tal proposito:

- La banca è un soggetto qualificato nel settore del credito che induce nel soggetto informato un ragionevole affidamento sulla veridicità di quanto appreso. La specifica richiesta del capitolato che tali referenze non contengano frasi del tipo “senza impegno e garanzia” o similari, ha quindi il precipuo scopo di richiamare l'attenzione dell'Istituto di Credito referente sull'immediata incidenza della dichiarazione da esso resa sul diritto all'integrità patrimoniale della stazione appaltante e, di conseguenza, sulla connessa responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) da false o inesatte informazioni commerciali che ne potrebbe derivare a tale titolo nel caso in cui le stesse venissero fornite in modo incompleto o non rispondente al vero. Ciò che viene richiesto alla Banca, in questo modo, non è pertanto una garanzia in senso tecnico, ma più semplicemente la serietà e l'impegnatività dell'informazione fornita in ordine alla solvibilità dell'Impresa concorrente all'appalto, che sarebbe posta nel nulla qualora la medesima fosse poi accompagnata da una formula letterale che suonasse, più o meno, come “tuttavia non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che ho appena dichiarato”.
- Si chiarisce, altresì, che non c'è alcun nesso tra le dichiarazioni bancarie e le fidejussioni bancarie o assicurative, in quanto sono documenti che svolgono funzioni diverse; le dichiarazioni bancarie assolvono ad una funzione probatoria, nei confronti della Stazione Appaltante, della solvibilità finanziaria genericamente intesa dell'Impresa concorrente, in relazione all'investimento economico necessario ad una corretta esecuzione dell'appalto, la fidejussione bancaria o assicurativa provvisoria e successivamente definitiva, comporta invece l'insorgere di una responsabilità a titolo contrattuale dell'Istituto di Credito verso la stazione appaltante (ex art. 1936 c.c.), ma per un importo determinato ed in relazione a ipotesi di inadempimento specificamente previste.

IL DIRETTORE PROVVEDITORATO
(D.ssa Nora Virga)